

Pubblicato il 16/01/2026

N. 00085/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. 02315/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2025, proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Caruso,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei
Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione del giudicato

nascente dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1192/2024, notificata il
19.7.2024 e passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero
dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza di cui all'epigrafe, la Corte d'Appello di Catania ha condannato in solido il Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica) ed il Ministero della Salute al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 19.022,81, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, per le causali ivi indicate.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha rappresentato che i Ministeri intimati non hanno spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario *ad acta*, con condanna delle Amministrazioni al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre che di una ulteriore somma fissata ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma.
4. Successivamente, la difesa erariale ha versato in atti corrispondenza interna agli uffici dei dicasteri comprovante l'avvio delle interlocuzioni finalizzate a definire le modalità di adempimento dell'obbligazione solidale nascente dal titolo esecutivo azionato.
5. All'udienza camerale del 13 gennaio 2026, il difensore delle Amministrazioni ha chiesto concedersi breve rinvio, onde consentire il pagamento di quanto dovuto. Il difensore di parte ricorrente si è opposto al rinvio; indi, la causa è stata posta in decisione.
6. Va preliminarmente vagliata la richiesta avanzata dall'Avvocatura Distrettuale,

la quale, in applicazione del disposto di cui dell'art. 73 comma 1-bis c.p.a., non può trovare accoglimento, non ricorrendo alcuna circostanza di carattere eccezionale che giustifichi il rinvio della trattazione, considerato, peraltro, che parte ricorrente vi si è opposta.

7. Nel merito, il ricorso è fondato.

8. Sussistono tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l'esatto e integrale adempimento da parte dei Ministeri intimati di quanto disposto nella sentenza.

8. Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo il ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all'art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sui Ministeri resistenti l'onere di provare l'inefficacia di tale fatto ovvero l'estinzione del diritto, ma essi, pur costituiti in giudizio, non hanno dedotto di aver adempiuto, né hanno fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

9. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare ai Ministeri intimati di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

10. Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d'ora quale Commissario *ad acta* il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima direzione generale in possesso della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi

nell'ulteriore termine di novanta (90) giorni.

11. Il Commissario *ad acta* non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell'onnicomprendività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all'art. 5-*sexies*, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, "può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro" (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).

12. Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l'ulteriore somma richiesta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per l'eventuale ulteriore violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto delle specifiche difficoltà nell'adempimento, collegate all'esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024).

13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario *ad acta* il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in

sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il predetto Ministero al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri di legge.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario *ad acta* presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Anna Rizzo

IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO